

## **Interrogazione a risposta scritta degli Onorevoli Di Pietro (Idv) e Palagiano (Idv)**

Al Ministri dello Sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, e ala Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Per sapere, premesso che:

la legge 9 gennaio 1989, n. 13, ha introdotto per i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti la possibilità di richiedere un contributo per le spese sostenute per opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici;

l'articolo 10 della suddetta legge, ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Le risorse di detto Fondo, sono annualmente ripartite tra le regioni richiedenti in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni medesime, e da queste ripartite tra i comuni richiedenti; il 2001 è stato l'ultimo anno in cui si è provveduto a rifinanziare il Fondo, sul capitolo di bilancio 9473 facente capo alla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

sono quindi 11 anni che non vengono ripristinate le risorse per il fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, facendo così venir meno un importante strumento a favore delle persone diversamente abili; gli eventuali contributi alle spese sostenute per rimuovere le barriere architettoniche, sono quindi a carico delle regioni e degli enti locali nell'ambito delle proprie risorse di bilancio. Questo crea un'evidente e inaccettabile disparità di trattamento e di prestazioni tra regioni con bilanci in equilibrio che possono quindi permettersi di stanziare risorse in questo ambito, e regioni che non sono in grado di sostenere dette spese;

l'integrazione delle persone con disabilità nella vita quotidiana rientra nel più ampio principio di uguaglianza garantito dall'articolo 3 della Costituzione, e che sancisce tra l'altro l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

se non si intenda reperire le risorse volte al rifinanziamento del Fondo previsto dalla legge 13/1989, per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.